



COMUNICATO STAMPA

Integrazione all'informativa contenuta nella relazione sulla gestione del bilancio 2015 con riferimento al contratto di acquisizione LAG

Con riferimento all'acquisizione LAG, ad integrazione di quanto comunicato da ultimo nella relazione sulla gestione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, il Consiglio di Amministrazione di Parmalat informa che il Comitato per il Controllo Interno, la Gestione dei Rischi e per la *Corporate Governance*, che svolge anche le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il "Comitato"), ha esaminato in data 14 marzo 2016 il parere reso dal Prof. Mario Massari, esperto aziendalista indipendente incaricato di valutare il lavoro svolto dal Comitato e la ragionevolezza o meno delle ipotesi sottese al *business plan* fornito dal venditore per la *Vendor Due Diligence*. Tale parere, esaminato anche dal Consiglio di Amministrazione, ha confermato la ragionevolezza di tali ipotesi.

Il Comitato, al quale il Consiglio, riunitosi già in data 21 marzo scorso, ha più volte richiesto di rilasciare il parere previsto dalla normativa in materia di operazioni con parti correlate, ha ritenuto a maggioranza, nella riunione del 22 marzo 2016, di non procedere al rilascio del parere, ma di rimettere al Consiglio la valutazione circa l'opportunità di subordinare la decisione di avviare o meno eventuali azioni risarcitorie o di indennizzo in base alla rilevante clausola del contratto di acquisto di LAG ad un'ulteriore verifica di natura legale, da eseguire tenendo conto dell'esito del parere del Prof. Massari.

Il Consiglio, nella riunione del 30 marzo scorso, ha aderito all'invito del Comitato ed ha conferito incarico congiunto al Prof. Avv. Giorgio De Nova e al Prof. Avv. Paolo Montalenti. Il parere legale, rilasciato dai suddetti professionisti in data 7 aprile 2016, conclude che *"alla luce del parere del Prof. Massari non si configura un'irragionevolezza delle assumptions e quindi non si configurano i presupposti per una pretesa risarcitoria o indennitaria per danni da informazioni prospettiche non ragionevoli (cfr. Clausola 5.24.3) in aggiunta a quanto è già stato oggetto di transazione con il Price Adjustment Agreement"*.

Nella riunione dell'11 aprile scorso il Comitato ha espresso all'unanimità il parere che non sussistono i presupposti per far valere le garanzie contrattuali nei confronti del venditore. Tuttavia il medesimo Comitato ha ritenuto, a maggioranza, di non voler considerare tale parere ai fini della normativa in materia di operazioni con parti correlate e ha chiesto, sempre a maggioranza, un ulteriore parere legale sul punto, ancorché l'applicazione della relativa procedura fosse stata già deliberata dal Consiglio che ha qualificato la valutazione dell'attivazione della garanzia contrattuale quale operazione con parte correlata di maggiore rilevanza.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, in assenza del parere richiesto dalla normativa vigente, ha pertanto preso atto di non essere allo stato in condizione di assumere le programmate delibere.

Milano, 14 aprile 2016

Parmalat S.p.A.